

DISCIPLINARE INTEGRATIVO
AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ORGANIZZAZIONE
dell'Area Marina Protetta
REGNO DI NETTUNO
(D.M. 27 dicembre 2007 pubblicato sulla G.U. n.85 del 10 aprile 2008)
ANNO 2024

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare stabilisce la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite ai sensi del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”, da ora in poi detto “*REO*”, approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 luglio 2009, per le quali si rimanda a decisioni dell'Ente gestore.

Articolo 2 – Validità

1. Il presente Disciplinare ha validità per tutto l'anno 2024, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo, e viene adottato e aggiornato annualmente, in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica ed adattativa delle aree marine protette.
2. Il presente Disciplinare i Corrispettivi e le Sanzioni in esso contenute, sono sottoposti alla preventiva approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ad integrazione dell'art. 2 del REO, si intende per:
 - a) «Piccola pesca artigianale» la “piccola pesca costiera”, l'attività di pesca da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale, entro le 12 miglia dalla costa, con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, palangaro fisso LLS, conformemente a quanto disposto dal Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015;

Articolo 4 – Disciplina delle Immersioni subacquee e in Apnea

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 14 del REO, ai fini dello svolgimento in sicurezza dell'attività, è fatto obbligo, per i soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, preventivamente autorizzati, di comunicare all'ente gestore data ed ora dello svolgimento delle immersioni, per il tramite della mail istituzionale dell'ente.
2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 14, comma 9, lettera a), il numero massimo di immersioni per ciascun sito individuato è di 8 (otto).
3. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 14, comma 9, lettera b), i siti di immersione dove svolgere l'attività sono di seguito indicati:

Denominazione del punto	Coordinate Geografiche	
Le Formiche di Vivara	40.744307°	13.980709°
Punta San Pancrazio	40700768°	13.955090°
Parete di S. Angelo	40.691993°	13.895256°
Scoglio della Nave	40.707565°	13.852984°
Secca del Bell'Ommo	40.759340°	13.863319°
Punta Pizzaco	40.750177°	14.025307°
Punta Solchiaro	40.738830°	14.018295°
Mezzatorre	40.761481°	13.872226°

Articolo 5 – Disciplina dell'attività di Visite guidate subacquee

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 15, comma 2 del REO, i siti determinati per lo svolgimento delle visite guidate subacquee, in Zona B e C, sono riportati nel precedente art.4, comma 3.
2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 15, comma 17, lettera c) del REO, il numero massimo di visite guidate subacquee giornaliere consentite è pari a 8 (otto) per ciascun sito di immersione.
3. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 15, comma 14, del REO, il registro delle immersioni, deve essere vidimato dall'ente gestore prima del rilascio dell'autorizzazione. Un elenco dei tuffi effettuati da ciascun diving, desunto dal registro, deve essere trasmesso all'ente gestore al termine

dell'anno.

4. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 15 del REO, la richiesta di autorizzazione va presentata utilizzando il modello predisposto dall'ente gestore nelle modalità previste al successivo art.14 del presente Disciplinare.
5. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 15 del REO, le visite guidate ARCHEOLOGICHE SUBACQUEE presso il sito sommerso di Aenaria - baia di Cartaromana (sottoposta a vincolo archeologico giusta D.M. 80 del 17.12.2020) dovranno essere contingentate e disciplinate, per esigenze di tutela dei reperti archeologici, secondo le prescrizioni della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli:
 - a) le visite guidate al sito sommerso di Aenaria dovranno essere svolte da guide turistiche adeguatamente formate e abilitate;
 - b) ai fini della tutela del patrimonio archeologico, sono vietate l'asportazione, la manomissione e il danneggiamento anche parziale dei reperti archeologici e tutte le attività che possano compromettere le caratteristiche dei suddetti beni e che comportino rischi di depauperamento delle risorse archeologiche;
 - c) eventuali imbarcazioni dovranno avere basso pescaggio;
 - d) tutte le autorizzazioni di carattere archeologico relative a ricerche e indagini volte alla conoscenza del sito, dovranno essere rilasciate dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area metropolitana di Napoli.
 - e) il numero massimo di operatori di viste guidate in area archeologica subacquea autorizzabili, ai sensi delle prescrizioni della SABAP, è di uno.

Articolo 6 – Disciplina dell'attività di Ancoraggio

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 18 del REO, in relazione all'esigenza di tutela dei fondali e per consentire la corretta fruizione, è consentito l'ancoraggio alle NAVI DA DIPORTO, esclusivamente nella Zona C dell'AMP, nel rispetto delle altre previsioni regolamentari di cui all'Art.18 del REO, nelle seguenti aree di ancoraggio, ciascuna delimitata dalla congiungente dei relativi punti, espressi in coordinate geografiche WGS84 e riportati negli stralci cartografici che seguono:
 - a)

MYd FORIO	
1d	40° 44.127'N - 13° 50.842'E
2d	40° 44.014'N - 13° 50.758'E
3d	40° 44.906'N - 13° 50.856'E
4d	40° 44.008'N - 13° 51.933'E

b)


MYc BARANO D'ISCHIA – BAIÀ DEI MARONTI	
1c	40° 41.833'N - 13° 54.512'E
2c	40° 41.821'N - 13° 54.861'E
3c	40° 41.615'N - 13° 54.877'E
4c	40° 41.623'N - 13° 54.525'E

c)

MYa LACCO AMENO	
1a	40° 45.379'N - 13° 53.925'E
2a	40° 45.375'N - 13° 53.508'E
3a	40° 45.575'N - 13° 53.506'E
4a	40° 45.576'N - 13° 53.926'E

2. Le rotte di accesso alle aree sopra individuate, devono avvenire perpendicolarmente alla costa, a lento moto e con i dovuti accorgimenti dettati dalla buona perizia marinaresca, ed alla sicurezza della navigazione, previste dalle Ordinanze della competente Capitaneria di Porto locale.
3. La suddivisione per la determinazione dei corrispettivi, su base giornaliera, è di seguito indicata:
 - a) navi da diporto fino a 29,99 mt;
 - b) navi da diporto fino a 39,99 mt;
 - c) navi da diporto comprese tra i 40 e i 50 mt;
 - d) navi da diporto superiore ai 50,00 mt.

4. Per ragioni di tempestività nella conclusione del procedimento autorizzatorio, i soggetti interessati dovranno presentare domanda attraverso apposita piattaforma online presente alla sezione “autorizzazioni” del sito web istituzionale dell’AMP ed assolvere contestualmente al versamento dei diritti di segreteria per il tramite della medesima piattaforma ovvero presentare domanda secondo le modalità che saranno indicate sul sito web istituzionale dell’AMP: www.nettunoamp.it.



Articolo 7 – Disciplina dell’attività di Trasporto passeggeri e visite guidate

1. Ad integrazione di quanto previsto all’articolo 19 del REO, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, i soggetti interessati devono inoltrare la domanda, nelle modalità previste al successivo art.12 del presente Disciplinare, entro il 30 aprile di ogni anno. Le autorizzazioni saranno rilasciate prioritariamente ai proprietari di unità navali che dimostreranno il possesso di più requisiti rispetto a quanto previsto dall’art. 19, comma 14, del REO, e a parità di requisiti secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Ad integrazione di quanto previsto all’art. 19, comma 18, del REO, il numero massimo di unità navali adibite al trasporto passeggeri, autorizzabili nell’AMP, è di 25 (venticinque) unità.

3. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 19 del REO, il carico massimo totale di passeggeri imbarcabili su ogni unità navale adibita al trasporto passeggeri viene assunto dal limite indicato in licenza.
4. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 19, comma 18, del REO, il numero massimo di unità navali adibite alle visite guidate nell'AMP, è di 25 (venticinque) unità.

Articolo 8 – Disciplina dell'attività di Noleggio e locazione di unità da diporto

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 21 del REO, i richiedenti devono inoltrare la domanda, nelle modalità previste al successivo art.12 del presente Disciplinare, entro il 30 aprile di ogni anno.
2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 21, comma 2, del REO, il numero massimo di unità da diporto adibite al noleggio e locazione nell'area marina protetta è di 180 (centottantanta) unità da diporto totali.
3. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 21, comma 5, del REO, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma, saranno rilasciate prioritariamente ai proprietari di unità da diporto che dimostreranno il possesso di più requisiti rispetto a quanto previsto dallo stesso art. 21, comma 5, del REO, e a parità di requisiti secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
4. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 21 del REO, ulteriori richieste di autorizzazione pervenute dopo la data prevista al precedente comma 1, qualora siano ancora disponibili autorizzazioni non assegnate, potranno essere prese in considerazione e rilasciate, fino al raggiungimento del numero massimo previsto al precedente comma 2, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 21 del REO, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, i soggetti e le imprese autorizzate devono fornire all'ente gestore le informazioni relative ai servizi prestati, in particolare, il numero di unità nolleggiate/locate con i relativi passeggeri imbarcati.

Articolo 9 – Disciplina dell'attività di ancoraggio, pesca sportiva e ricreativa

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 25 del REO, sono esenti dal pagamento del corrispettivo i soggetti di età anagrafica maggiore di 65 anni e minore di 14 anni se residenti ed i portatori di handicap anche se non residenti.
2. L'Autorizzazione al trasporto armi ed attrezzi da pesca subacquea nella AMP viene rilasciata esclusivamente per il transito in entrata o uscita dalle acque della AMP. I detentori di detta autorizzazione non potranno sostare con armi o attrezzi da pesca subacquea a bordo nelle acque della AMP e le stesse, durante il trasporto, dovranno essere deposte in apposita custodia chiusa e, comunque, mai pronte all'uso.

Articolo 10 – Disciplina dell'attività di Pesca professionale, piccola pesca costiera

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 23 del REO, ai fini del rilascio dell'autorizzazioni alla piccola pesca costiera nell'area marina protetta, i richiedenti devono inoltrare la richiesta utilizzando il modello predisposto, entro il 31 maggio di ogni anno, fino al 31 maggio è valida l'autorizzazione dell'anno precedente.
2. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 23 del REO, ai fini dell'acquisizione dei dati per il monitoraggio dell'attività di pesca professionale nell'area marina protetta, è istituito il "Registro delle catture della pesca professionale". Al tal fine l'ente gestore distribuisce appositi formulari ai soggetti richiedenti che saranno restituiti al termine del periodo di validità dell'autorizzazione.

Articolo 11 – Disciplina delle attività di Ricerca Scientifica

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 11 del REO, in relazione alle attività di restauro ambientale mediante reimpianto interessanti gli habitat di posidonia, coralligeno e macro alghe, in considerazione dei notevoli disagi comportanti all'ente ed alle sue attività, viene istituita specifica autorizzazione e introdotto un diritto di segreteria per metro quadro di fondale interessato ai lavori.

Articolo. 12 – Validità e modalità di richiesta delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare scadono inderogabilmente il 31 dicembre 2024, eccezion fatta per la Pesca professionale come da articolo 10 del presente.

2. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente Disciplinare per lo svolgimento delle attività consentite nell'Area marina protetta, sono strettamente personali e non possono essere cedute a terzi.
3. Ai sensi dell'art.27 del REO la domanda di autorizzazione per le attività consentite nell'AMP, è presentata all'Ente gestore dell'Area marina protetta utilizzando il modulo predisposto dallo stesso ente e disponibile:
 - a) sul sito istituzionale dell'ente: www.nettunoamp.it;
 - b) presso la sede operativa dell'Ente in via Porto 14, Ischia (Na).
4. La richiesta di autorizzazione per le attività consentite nell'AMP, va trasmessa all'Ente gestore secondo le seguenti modalità:
 - a) posta elettronica;
 - b) consegna a mano.

Articolo. 13 – Termini e modalità del versamento dei corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione e diritti di segreteria.

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 31, comma 13 del REO il pagamento dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni e diritti di segreteria può essere effettuato:
 - a) tramite versamento su c/c postale cc postale 1026524791 acceso presso Poste Italiane S.p.A. intestato a: Consorzio Regno di Nettuno - IBAN IT25 W 07601 03400001026524791 causale "Diritti di Istruttoria per il rilascio di atti amministrativi" – con indicazione dell'Anno o del Periodo cui si riferiscono;
 - b) tramite sistema PagoPA per i pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione on-line disponibile presso il sito istituzionale dell'ente: www.nettunoamp.it;
 - c) tramite paypal e/o carta di credito sulla piattaforma on-line disponibile presso il sito www.nettunoamp.it;

Articolo 14 – Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 31 del REO, i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni, comprendenti i diritti di segreteria, sono indicati nella tabella di seguito riportata:

ATTIVITA'	RESIDENTI		NON RESIDENTI in possesso di contratto commerciale		NON RESIDENTI	
	MENSILE	ANNUALE	SETTIMANALE	ANNUALE	MENSILE	SEMESTRALE
Ancoraggio natanti	€ 3,50	€ 20,00	€ 10,00	€ 50,00	€ 30,00	€ 80,00
Ancoraggio imbarcazioni	€ 6,00	€ 40,00	€ 20,00	€ 70,00	€ 40,00	€ 120,00
Ancoraggio navi da diporto fino a 29,99 mt	GIORNALIERA € 150,00					
Ancoraggio navi da diporto fino a 39,99 mt	GIORNALIERA € 250,00					
Ancoraggio navi da diporto comprese tra i 40 e i 50 mt	GIORNALIERA € 350,00					
Ancoraggio navi da diporto superiore ai 50,00 mt	GIORNALIERA € 500,00					
ATTIVITA'	RESIDENTI		NON RESIDENTI in possesso di contratto commerciale		NON RESIDENTI	
Pesca sportiva, titolare o conducente	ANNUALE	SETTIMANALE	MENSILE	GIORNALIERA	SETTIMANALE	
	€ 10,00	€ 10,00	€ 40,00	€ 10,00	€ 50,00	
Pesca sportiva da barca ospiti cadauno	€ 5,00	€ 5,00	€ 25,00	€ 10,00	€ 10,00	

(fino a tre per barca)				
ATTIVITA'	RESIDENTI		NON RESIDENTI	
Pesca professionale	GRATUITO		ZONA D ANNUALE € 600,00	
Centri di immersione	€ 200,00		€ 300,00	
Traffico fino a 15 mt	€ 30,00/ unità navale			
Traffico oltre 15 mt	€ 300,00/ unità navale			
Noleggjo	€ 25,00/ unità navale			
Trasporto di linea	€ 750,00/ unità navale			
Attività di restauro ambientale	€ 10,00/mq fino ad un ha € 4,00/mq per interventi superiori ad 1 ha			

Articolo 15 – Sanzioni

1. Fatto salvo quanto specificatamente autorizzato dall'Area Marina Protetta, le violazioni del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione e delle norme derivanti da atti amministrativi giuridicamente vincolanti emanati dall'Ente Gestore sono punite con le sanzioni previste dall'art. 30 della Legge 394/91 rideterminate secondo le indicazioni riportate nella tabella che segue (autorizzata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Ministeriale 0008315PNM del 29.04.2014).
2. Per tutto quanto non espressamente disposto in materia di pesca si intendono applicabili le disposizioni delle leggi comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

Tabella Sanzioni AMP "REGNO DI NETTUNO" Rif. art. 12 Disciplinare integrativo ANNO 2023

VIOLAZIONE	Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento		Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore	
NAVIGAZIONE A MOTORE DOVE NON CONSENTITA		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa di 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista	
SVOLGIMENTO ATTIVITA' PUBBLICITARIE NON AUTORIZZATE						
ALTERAZIONE DELL'AMBIENTE GEOFISICO, DISCARICA DI RIFIUTI		Regolament o Esecuzione Organizzazioni AMP D.M.30.07.2009	Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa di 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
CATTURA, RACCOLTA, DANNEGGIAMENTO DI SPECIE ANIMALI, VEGETALI, ASPORTAZIONE DI MINERALI E REPERTI ARCHEOLOGICI			Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 150 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista

DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa di 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
INTRODUZIONE DI ARMI ESPLOSIVI E OGNI ALTRO MEZZO DISTRUTTIVO E DI CATTURA		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 150 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
VIOLAZIONE	Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento	Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore	
Disciplina attività di RIPRESE FOTOGRAFICHE, CINEMATOGRAFICHE E TELEVISIVE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolament o Esecuzione Organizzazioni Art. 12	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 150 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria altro se necessario	
Disciplina attività di IMMERSIONI SUBACQUEE E IN APNEA Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolament o Esecuzione Organizzazioni Art. 14	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 30 € a 300 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria altro se necessario	

<p>Disciplina attività di VISITE GUIDATE SUBACQUEE E DIDATTICA SUB. Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Regolament o Esecuzione Organizzazi one Art. 15</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 150 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria altro se necessario</p>
<p>VIOLAZIONE</p>	<p>Normativa AMP di Riferimento</p>	<p>Legge di riferimento</p>	<p>Sanzione prevista dalla legge di riferimento</p>	<p>Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore</p>
<p>Disciplina attività di NAVIGAZIONE DA DIPORTO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Regolament o Esecuzione Organizzazi one Art. 16</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 50 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria altro se necessario</p>
<p>Disciplina attività di ORMEGGIO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Regolament o Esecuzione Organizzazi one Art. 17</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 30 € a 150 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria altro se necessario</p>
<p>Disciplina attività di ANCORAGGIO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Regolament o Esecuzione Organizzazi one Art. 18</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 150 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria altro se necessario</p>

<p>Disciplina attività di PESCA PROFESSIONALE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Regolament o Esecuzione Organizzazioni Art. 23</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 150 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria altro se necessario</p>	
<p>Disciplina attività di PESCATURISMO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Regolament o Esecuzione Organizzazioni Art. 24</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 30 € a 450 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria altro se necessario</p>	
<p>Disciplina attività di PESCA SPORTIVA Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Regolament o Esecuzione Organizzazioni Art. 25</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 150 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria altro se necessario</p>	
<p>MANCATO POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE, REVOCA O SOSPENSIONE DELLA MEDESIMA A SEGUITO DI RECIDIVA</p>	<p>Decreto istitutivo AMP D.M. 27.12.2007 — Regolament o Esecuzione Organizzazioni AMP D.M.30.07.2009</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 30 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>

<p>UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DOCUMENTAZIONE E AUTORIZZATIVA</p>	<p>Regolamento o Esecuzione Organizzazione D.M. 30.07.2009</p>	<p>Art. 30 legge 394/91</p>	<p>Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91</p>	<p>Sanzione Amministrativa da 30 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette</p>	<p>Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria</p>
---	---	------------------------------------	--	--	---

In materia di violazione delle attività di Pesca Professionale, Pescaturismo, Pesca Sportiva e Ricreativa, restano fatte salve le previsioni di cui al D.lgs. n°4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche.

Ai sensi della Legge 689/81, art. 16, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Ai sensi della Legge 689/81, art. 8, in caso di violazioni dello stesso dispositivo/norma, la sanzione applicata è quella prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo.

Ai sensi dell'art. 30 legge 394/91, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.